

**Direzione Regionale:** INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

**Area:** PIANI Progr. E Interv. Di Edilizia Resid. Sociale

## DETERMINAZIONE

N. G00304 del 25/01/2016

Proposta n. 571 del 21/01/2016

**Oggetto:**

Attuazione del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Modalità di controllo e di erogazione dei contributi per gli interventi ammessi a finanziamento.

OGGETTO: Attuazione del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Modalità di controllo e di erogazione dei contributi per gli interventi ammessi a finanziamento.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E POLITICHE  
ABITATIVE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area "*Piani, programmi e interventi di edilizia residenziale sociale*";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R.L. 31 dicembre 2015, n. 779 con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale "*Infrastrutture e Politiche abitative*" all'ing. Mauro Lasagna;

VISTO l'atto di organizzazione della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative n. G08878 - 17 luglio 2015, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area "*Piani, Programmi e Interventi di Edilizia Residenziale Sociale*", all'arch. Antonietta Piscioneri;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457 "*Norme per l'edilizia residenziale*" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179 "*Norme per l'edilizia residenziale pubblica*" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "*Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica*" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "*Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica*" e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 "*Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12*" e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R.L. 28 marzo 2003, n. 274 relativa all'approvazione dell'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa;

VISTA la Delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87/03 "*Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa*";

PREMESSO CHE

- l'art. 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 "*Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015*", prevede l'approvazione con decreto interministeriale dei criteri per la formulazione di un "*Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli ex IACP*" (di seguito "*Programma di recupero*");
- il Programma di recupero è finalizzato al ripristino di alloggi di risulta e alla manutenzione straordinaria degli alloggi anche i fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

- il decreto interministeriale 16 marzo 2015, n. 97, tra “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, “Ministero dell’economia e delle finanze” e “Ministero per gli affari regionali e le autonomie” (pubblicato sulla G.U. Serie generale 21 maggio 2015, n. 116), relativo ai “Criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n.47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80”, prevede per il Programma di recupero due distinte linee di intervento:
  - lettera a), comma 1, art. 2 - Interventi di non rilevante entità (di importo inferiore a 15.000 euro) finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione e di efficientamento, che devono concludersi entro sessanta giorni dal provvedimento regionale di concessione del finanziamento;
  - lettera b), comma 1, art. 2 - Interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria delle parti comuni o dell’intero edificio (attraverso un insieme di tipologie di interventi ammissibili cumulativamente al finanziamento massimo di 50.000 euro ad alloggio);
- agli interventi di cui alla lettera a) sono destinate a livello nazionale le risorse di cui all’art. 4, comma 6 della L. 80/2014, pari a 67,9 milioni di euro, dei quali risultano assegnati alla Regione Lazio € 5.475.397,62 ripartiti sulle annualità dal 2014 al 2017;
- agli interventi di cui alla lettera b) sono destinati a livello nazionale complessivamente 400,431 milioni di euro, dai quali va sottratto l’accantonamento dello 0,05% per l’applicativo informatico previsto per il monitoraggio; di questi fondi risultano assegnati alla Regione Lazio € 40.802.302,00 ripartiti sulle annualità dal 2014 al 2024;
- con determinazione del Direttore della direzione regionale “*Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative*” 21 maggio 2015, n. G06269, è stato fissato un termine per la presentazione delle proposte di intervento da parte dei comuni ad alta tensione abitativa e delle A.T.E.R., al fine di consentire la predisposizione degli elenchi da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- con deliberazione 9 settembre 2015, n. 462, la Giunta regionale ha dato attuazione all’art. 4 del D.I. n. 97/15 attribuendo, ai fini dell’ammissione a finanziamento delle proposte di intervento presentate dai comuni e dalle A.T.E.R. del Lazio, i pesi ai criteri individuati dallo stesso D.I. per ciascuna linea di intervento; ha altresì preso atto degli importi assegnati alla Regione Lazio per l’intero programma di recupero e ha demandato al Direttore della Direzione regionale competente in materia, l’adozione di tutti gli ulteriori atti necessari all’esecuzione del provvedimento anche relativamente alle modalità di controllo e di erogazione dei contributi;
- con determinazioni del Direttore della Direzione regionale “*Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative*” n. G 11132/2015 e n. G 11915/2015 sono stati individuati per ciascuna linea del Programma di recupero, gli elenchi delle proposte di intervento presentate dai comuni e dalle A.T.E.R. del Lazio, ritenute ammissibili e da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’ammissione a finanziamento;
- con decreto ministeriale 12 ottobre 2015, n. 9908, (pubblicato sulla G.U. Serie generale 13 novembre 2015, n. 265), relativo alla “*Ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse per il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati*”, sono stati pubblicati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento stabilendo anche le modalità di assegnazione, utilizzo e trasferimento delle risorse statali;

RILEVATO che per quanto attiene al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Programma di recupero ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014 riguarda il recupero di alloggi sociali, così come definiti dalla normativa statale, e che pertanto sono applicabili le disposizioni previste dalla decisione UE del 20 dicembre 2011 *“riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti di stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale”*, (Decisione SIEG pubblicata sulla G.U. Unione europea L7, del 11.01.12, pp. 3-10);

CONSIDERATO che il soggetto beneficiario dovrà avere attuato tutte le procedure relative alla programmazione e progettazione nonché avere acquisito tutte le autorizzazioni, comunque denominate, previste dalle norme vigenti, al fine della realizzazioni degli interventi inseriti nel Programma di recupero;

CONSIDERATO altresì che l'erogazione dei finanziamenti concessi avverrà a seguito del trasferimento delle risorse dallo Stato alla Regione e con articolazione commisurata alle effettive disponibilità del bilancio regionale;

RITENUTO di definire, come previsto dalla D.G.R.L. n. 462/15, le modalità di erogazione dei contributi per gli interventi inseriti nel Programma di recupero come segue:

- a) per gli interventi di cui alla lettera a), comma 1, art. 2, del D.I. 16 marzo 2015, n. 97, in due rate con le seguenti modalità:
  - a.1) Acconto del 60%, a seguito del provvedimento regionale di concessione del finanziamento e successivamente all'acquisizione dei seguenti documenti:
    - dichiarazione secondo il modello di cui all'Allegato “A”, parte integrante della presente determinazione;
    - relazione tecnica descrittiva dell'intervento, corredata da sintesi della documentazione progettuale sulla base della quale è determinato l'importo dei lavori, oltre ad eventuale documentazione fotografica;
    - atto di affidamento/aggiudicazione relativo all'esecuzione dei lavori;
    - Q.T.E. iniziale approvato, redatto secondo modello CER nel rispetto dei massimali di costo vigenti per interventi di manutenzione straordinaria di edilizia sovvenzionata (D.G.R.L. n. 93/97 e ss.mm.ii.), determinati sulla base della superficie dell'alloggio e di importo complessivo, I.V.A. compresa, corrispondente a quanto ammesso a finanziamento, per un massimo di euro 15.000 ad alloggio; nell'eventualità di una integrazione del finanziamento a carico del soggetto attuatore, di limitata entità e comunque tale da consentire il rispetto dei limiti temporali previsti, gli importi del Quadro Economico complessivo andranno inoltre articolati in Quadri Economici distinti per fonte di finanziamento;
  - a.2) Saldo del residuo del finanziamento successivamente all'acquisizione dei seguenti documenti:
    - certificato di ultimazione dei lavori e atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
    - dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento comprendente il richiamo ai provvedimenti di liquidazione di ogni spesa, relativo prospetto riepilogativo e Q.T.E. finale;
    - dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti nei dei limiti temporali obbligatori, previsti dal D.I. n. 97/15;

- documentazione attestante l'avvenuta assegnazione dell'alloggio;
- b) per gli interventi di cui alla lettera b), comma 1, art. 2, del D.I. 16 marzo 2015, n. 97, in quattro rate con le seguenti modalità:
- b.1) acconto del 20%, a seguito del provvedimento regionale di concessione del finanziamento e successivamente all'acquisizione dei seguenti documenti:
- dichiarazione secondo il modello di cui all'Allegato "A", parte integrante della presente determinazione;
  - copia del progetto definitivo/esecutivo approvato con parere favorevole del Comitato Tecnico ex art. 9 L.r. n. 30/02 dell'A.T.E.R. territorialmente competente;
  - Q.T.E. iniziale approvato, redatto secondo modello CER nel rispetto dei massimali di costo vigenti per l'edilizia sovvenzionata applicabili (D.G.R.L. n. 93/97 e ss.mm.ii.), determinati sulla base della superficie dell'alloggio e di importo complessivo, I.V.A. compresa, corrispondente a quanto ammesso a finanziamento per un massimo di euro 50.000 ad alloggio; nell'eventualità di una integrazione del finanziamento a carico del soggetto attuatore, gli importi del Quadro Economico complessivo andranno inoltre articolati in Quadri Economici distinti per fonte di finanziamento;
- b.2) acconto del 30% alla trasmissione del contratto d'appalto e del verbale di consegna dei lavori da avviarsi obbligatoriamente, ai sensi del D.I. n. 97/15, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di concessione del finanziamento;
- b.3) acconto del 30% alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei lavori;
- b.4) saldo del residuo del finanziamento a seguito della trasmissione del:
- del certificato di ultimazione dei lavori e dell'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo;
  - dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento comprendente il richiamo ai provvedimenti di liquidazione di ogni spesa, relativo prospetto riepilogativo e Q.T.E. finale;
  - in caso di intervento su alloggio sfitto, documentazione attestante l'avvenuta assegnazione.

## DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di stabilire che l'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alla lettera a), comma 1, art. 2, del D.I. 16 marzo 2015, n. 97, avverrà in due rate e con le modalità richiamate nel corpo della presente determinazione al punto a) e seguenti;
2. di stabilire che l'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alla lettera b), comma 1, art. 2, del D.I. 16 marzo 2015, n. 97, avverrà in quattro rate e con le modalità richiamate nel corpo della presente determinazione al punto b) e seguenti;

3. le spese rendicontate dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini e le modalità di pagamento ed essere state effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, conformi alla vigente normativa civilistica e fiscale e, altresì, pagate in conformità alla normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010, come modificata dalla L. n. 217/2010);
4. la documentazione tecnico-amministrativa e i documenti giustificativi delle spese sostenute dovranno essere conservati in originale o copia autenticata conforme presso i soggetti attuatori beneficiari del finanziamento, in appositi fascicoli ed essere messi a disposizione per ogni eventuale verifica, ispezione o controllo, anche in loco, da parte dei soggetti incaricati dalla Direzione competente della Regione Lazio e/o dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la condizione abitativa.

L'assegnazione degli alloggi finanziati con il Programma di recupero avviene nel rispetto della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e del regolamento regionale del 20.09.2000, n. 2 e ss.mm.ii.. Gli alloggi recuperati mediante interventi di cui alla lettera a), comma 1, art. 2, del D.I. n. 97/2015 sono prioritariamente assegnati alle particolari categorie sociali individuate dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 80/2014.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33, sul sito istituzionale della Regione: [www.regione.lazio.it/rl\\_amministrazione\\_trasparente](http://www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente).

Il Direttore ad interim  
Ing. Mauro LASAGNA